Prot. n. 0061519 del 07/06/2023 - Rep. n. 963/2023 Decreti - UOR: SI000054 - Classif. V/5

UNIVERSITÀ DEL PIEMONTE ORIENTALE
DIVISIONE DIDATTICA
Staff Sviluppo e coordinamento carriere
e Servizi alle studentesse e agli studenti
Via Duomo, 6 – 13100 Vercelli VC
Tel. 0161 228435

Oggetto: "Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività a tempo parziale delle studentesse e degli studenti - art.11 Dlgs.68/2012"

IL RETTORE

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro";

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;

VISTO il D. Lgs 29 marzo 2012 n.68 "Riforma del diritto allo studio universitario**"**;

VISTA la Legge Regionale n. 28 del 28 dicembre 2007 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa";

VISTO il D.R. Rep. n. 1003/2016, prot.n. 20406 del 23/12/2016, "Regolamento per la disciplina delle attività a tempo parziale degli studenti - art.11 Dlgs.68/2012";

CONSIDERATO che l'art. 11 del Decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68 declina le modalità di attribuzione delle attività a tempo parziale delle studentesse e degli studenti precisando gli ambiti di operatività, i criteri di inclusione ed esclusione, i limiti economici annui e nonché i criteri generali a cui le Università, devono attenersi, nell'ambito della regolamentazione di secondo livello;

DATO ATTO che le attività per le quali è possibile avvalersi di studenti part time devono riguardare in modo prevalente servizi direttamente o indirettamente rivolti alla comunità studentesca;

RILEVATO che sono escluse, per disposizione di legge, le attività di docenza, quelle legate allo svolgimento degli esami, nonché ogni altra attività connessa all'assunzione di responsabilità amministrative;

RILEVATO che l'entità della retribuzione oraria è definita dal Consiglio di Amministrazione;

CONSIDERATO che la durata massima delle ore è fissata in 200 ore per ciascun anno accademico;

CONSIDERATA l'opportunità di revisionare il Regolamento per la disciplina delle attività a tempo parziale degli studenti, D.R. Rep. n. 1003/2016;

VISTO il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.3/2023/6.2 del 24.02.2023;

VISTA la delibera con la quale il Senato Accademico ha approvato il Regolamento in oggetto, n. 4/2023/6.1 del 17/03/2023;

VALUTATO ogni opportuno elemento;

DECRETA

1. di emanare il nuovo Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività a tempo parziale delle studentesse degli studenti – art.11 D. Lgs 68/2012 di cui al testo allegato.

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' A TEMPO PARZIALE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI EX ART. 11 D.LGS. 68/2012

Art. 1 - Oggetto.

1. L'Università degli Studi del Piemonte Orientale, in conformità con quanto disposto dall'articolo 11 della D.Lgs. n. 68 del 29/03/2012, nel quadro degli interventi per la promozione del diritto allo studio, individua ed attua, forme di collaborazione delle studentesse e degli studenti ad attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelle inerenti alla docenza, allo svolgimento degli esami, nonché all'assunzione di responsabilità amministrative.

Art. 2 - Procedimento per la concessione del beneficio

1. Il Consiglio di Amministrazione determina annualmente, in sede di definizione del Bilancio di Previsione, l'entità dei finanziamenti da destinare alle collaborazioni studentesche.
2. Con determina della/del Dirigente Responsabile vengono individuati per ogni anno accademico:
   a) il numero complessivo delle attività di collaborazione da attribuire alle studentesse e agli studenti mediante bando di concorso, sentiti i Dipartimenti e le Strutture dell'Ateneo;
   b) i requisiti per la concessione del beneficio, tali da valorizzare il merito negli studi;
   c) le modalità di selezione delle beneficiarie e dei beneficiari, con attribuzione della precedenza, a parità di curriculum formativo, alle studentesse e agli studenti in condizioni economiche disagiate;
   d) il numero massimo di ore di attività effettuabili di ciascuna studentessa e da ciascuno studente, comunque non superiore a 200 per ciascun anno accademico, ripartibili in moduli da 50 ore.

Art. 3 - Svolgimento dell'attività.

1. Le studentesse e gli studenti vincitrici/vincitori svolgono l'attività nei modi e nei tempi compatibili con l'assolvimento degli obblighi formativi, presso le strutture universitarie individuate da apposito provvedimento dirigenziale.
2. L'attività può essere svolta anche presso le strutture dell'Ente Regionale per il Diritto allo Studio della Regione Piemonte, sedi di Alessandria, Novara e Vercelli.
3. L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni che possono occorrere alle studentesse e agli studenti durante l'espletamento dell'attività.
4. La liquidazione dei compensi avviene in un'unica soluzione al termine dell'attività ed è esente da imposte entro il limite di 3.500,00 euro annui.
5. In caso di mancato inizio o di interruzione dell'attività per giustificati motivi la studentessa/lo studente può recuperare, in tutto o in parte, il monte ore non effettuato, fatte salve le sopravvenute esigenze funzionali della struttura di assegnazione, e comunque entro il termine massimo assegnato all'inizio della collaborazione.
6. Il mancato inizio dell'attività in assenza di giustificati motivi dà luogo alla decadenza della concessione del beneficio.
7. In ogni caso di interruzione dell'attività è fatta salva la liquidazione delle ore effettivamente svolte.
8. L'attività disciplinata dal presente regolamento non configura in alcun modo un rapporto di lavoro di qualsiasi natura e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi.

Art. 4 – Cause di esclusione.

1. Non possono accedere alla procedura concorsuale:
   a) le studentesse/gli studenti iscritte/i al I anno di un corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico;
   b) le studentesse/gli studenti che risultano iscritte/i per la seconda volta ad un corso di laurea di pari livello rispetto al titolo già conseguito;
   c) le studentesse/gli studenti iscritte/i oltre un anno fuori corso (con riferimento alla data di prima immatricolazione al sistema universitario);
   d) le studentesse/ gli studenti che abbiano prodotto autocertificazioni non veritiere.

Art. 5 - Compiti della/del responsabile della struttura

1. La/Il Responsabile della struttura o dell'Ente esterno, presso cui viene svolta l'attività da parte della studentessa/dello studente è responsabile della stessa ed è tenuta/o a:
   a) individuare, nel rispetto dei principi fissati dall'art. 11 del D.Lgs. n. 68/2012 e dal presente Regolamento, le attività cui la studentessa/lo studente è chiamata/o a collaborare;
   b) concordare con la studentessa/lo studente i modi ed i tempi dell'attività, che devono essere compatibili sia con le esigenze funzionali della struttura che con gli obblighi formativi della studentessa/dello studente stessa/o;
   c) assicurare che l'attività sia espletata entro il termine definito e comunicato al momento dell'assegnazione;
   d) coordinare l'attività prestata da ciascuna studentessa e da ciascuno studente affinché sia svolta in termini di efficacia ed efficienza;
   e) entro il termine massimo di 15 giorni dalla fine della collaborazione, esprimere la valutazione finale sull'attività svolta da ogni studentessa e da ogni studente e comunicare il numero di ore effettuate;
   f) accertare e comunicare tempestivamente agli uffici competenti l'eventuale violazione da parte della studentessa/dello studente dei doveri di cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente Regolamento.

Art. 6 - Doveri della studentessa/dello studente collaboratrice/collaboratore

1. La studentessa/lo studente chiamata/o a prestare l'attività a tempo parziale è tenuta/o a:
   a) comunicare tempestivamente la volontà di accettare o di rinunciare a prestare l'attività presso la struttura di assegnazione;
   b) concordare con la/il Responsabile della struttura di assegnazione i modi ed i tempi di svolgimento dell'attività, che devono essere compatibili sia con le esigenze funzionali della struttura che con i propri obblighi formativi;
   c) attenersi alle modalità di svolgimento dell'attività concordate con la/il Responsabile della struttura cui compete il coordinamento dell'attività stessa;
   d) mantenere un comportamento consono, rispettoso e corretto nei confronti del personale universitario e delle altre studentesse/degli altri studenti, come richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione;
   e) avere cura delle risorse materiali destinate alle funzioni istituzionali dell'Ateneo, preservandone la funzionalità ed il decoro;
   f) concorrere ad un'efficiente utilizzazione delle risorse messe a disposizione e ad un'efficace erogazione dei servizi cui è assegnata/o.

g) La violazione dei doveri di cui al precedente comma, oggettivamente riscontrata, determina la cessazione immediata dell'attività e preclude alla studentessa/allo studente la possibilità di ottenere il beneficio relativo all'anno accademico successivo.

Art. 7 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sull'albo online.

VISTO IL RESPONSABILE
Staff Sviluppo e coordinamento carriere
e Servizi alle studentesse e agli studenti
Dott. Roberto Favario

VISTO LA DIRIGENTE
Divisione Didattica
Dott.ssa Ilaria Adamo

IL RETTORE
Prof. Gian Carlo Avanzi

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.